

ORIGINALE



Deliberazione n. **10**
in data **07-03-2016**

Prot

COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote componente TASI (Tributo servizi indivisibili) - Anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **19:03** nella Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Sindaco, si è riunito in sessione **Ordinaria seduta Pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano

Trevisan Vanessa	P	Martini Omar	P
Santimaria Andrea	P	Zattarin Emo	P
Ambrosi Francesca	P	Berton Andrea	P
Ambrosi Paolo	P	Polito Erika	P
Calaon Simone	P	Bozzolan Sandro	P
Bellotti Roberto	P	Lovison Claudio	P
Zampella Andrea	P		

(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 0

Risultano presenti gli Assessori esterni, senza diritto di voto, Lazzaretto Roberta e Zavattiero Agostino.

Assiste alla seduta il Sig. Buson Roberto Segretario Comunale Reggente del Comune.

La Sig. ra Trevisan Vanessa nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Fungono da Scrutatori i Sigg.

Santimaria Andrea
Bellotti Roberto
Lovison Claudio

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione il giorno ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al

Addì

Il Messo

N° Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Addì

Il Responsabile Area Amministrativa
Trevisan Vanessa

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:

- IMU (Imposta municipale unica)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizi rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO di quanto indicato nei commi da 669 a 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) relativamente all'applicazione del tributo TASI (Tributo Servizi Indivisibili);

RICHIAMATI inoltre i Commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale "IUC";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.09.2015, esecutiva, con la quale veniva nominato il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15.02.2016, esecutiva, avente ad oggetto "Proposta applicazione aliquote componente TASI (Tributo servizi indivisibili) - Anno 2016.";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2016 è differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO delle importanti variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) alla Imposta Unica Comunale - IUC - per quanto riguarda le componenti TASI e IMU;

RICHIAMATO il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, L. 28.12.2015, n. 208, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura il tributo TASI è diretto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di illuminazione pubblica	€ 78.000,00
Servizi cimiteriali	€ 14.300,00
Funzioni di gestione dei servizi socio-assistenziali	€ 124.500,00
Servizi di manutenzione e gestione edifici scolastici	€ 53.500,00
Funzioni Polizia Locale	€ 40.500,00
Servizio di manutenzione strade	€ 3.000,00
Servizio di Biblioteca	€ 19.300,00
TOTALE	€ 333.100,00
GETTITO TASI	€ 200.000,00
% DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI	60,04%

RITENUTO opportuno per l'anno 2016 di proporre al Consiglio Comunale le aliquote TASI per l'anno 2016 applicando altresì le novità apportate con la Legge di Stabilità (L. 28.12.2015, n. 208) relativamente alla componente TASI;

DELIBERA

1) di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote TASI:

- 1,7 per mille;
- 1,5 per mille: solo per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, come indicato dall'art. 1, comma 678 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

2) di non prevedere l'applicazione di detrazioni;

3) di applicare le modifiche alla disciplina della TASI come stabilito dalla Legge di Stabilità (L. 28.12.2015, n. 208) e come di seguito indicato:

- ESONERO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE:

Esonero della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2, C/6 e C/7.

L'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- ESENZIONE TASI QUOTA INQUILINO:

Esenzione pagamento della TASI della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purchè l'immobile da esso utilizzato risulti essere abitazione principale. Infatti l'utilizzatore deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di esenzione.

Il beneficio non spetta per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo.

Il possessore dell'immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purchè non di lusso (A/1, A/8 e A/9), verserà la TASI nella misura dell'80% come previsto dal Regolamento Comunale della I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2014, esecutiva.

- TASI SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

La risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. n. 3946) datata 17.02.2016, precisa che le disposizioni di cui alla lett. 0a) e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

ALIQUOTA ORDINARIA 1,7 per mille con riduzione della base imponibile al 50%.

Per poter usufruire di tale beneficio vi devono essere le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale. Sul significato da attribuire al termine «immobile» il dipartimento delle Finanze ha chiarito, che occorre fare riferimento alle sole unità abitative;
- l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l'anno 2016. Non sono da ritenersi valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Il comodante (soggetto passivo del tributo) è tenuto ad applicare la TASI nella misura dell'80 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, come indicato al comma 4, art. 3, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." approvato con atto di C.C. n. 15 in data 22.04.2014, esecutiva.

Si precisa quindi che il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e 669 della L. n. 147 del 2013, poiché la legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione della TASI sia per il possessore sia per l'occupante, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

- IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA

Riduzione dell'aliquota all'1 per mille per i cosiddetti "beni merce", cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati.

- AGEVOLAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dell'8,4 per mille, è ridotta al 75 per cento.

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

5) di dare atto che il tributo TASI è diretto alla copertura dei seguenti servizi indivisibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di illuminazione pubblica	€ 78.000,00
Servizi cimiteriali	€ 14.300,00
Funzioni di gestione dei servizi socio-assistenziali	€ 124.500,00
Servizi di manutenzione e gestione edifici scolastici	€ 53.500,00
Funzioni Polizia Locale	€ 40.500,00
Servizio di manutenzione strade	€ 3.000,00
Servizio di Biblioteca	€ 19.300,00
TOTALE	€ 333.100,00
GETTITO TASI	€ 200.000,00
% DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI	60,04%

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Risultano presenti gli Assessori esterni, senza diritto di voto, Lazzaretto Roberta e Zavattiero Agostino.

Risulta altresì presente la ragioniera Bellotto Virginia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Zampella Andrea chiede se il gettito previsto in € 200.000,00 è stato ridotto, tenuto conto delle nuove previsioni della Legge di stabilità.

La dipendente rag. Bellotto Virginia fa presente che la previsione è già stata ridotta.

ACQUISITI i pareri espressi dagli Uffici competenti ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 (allegato sub A);

Su numero 13 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti;

Con 10 voti favorevoli, resi per levata di mano;

Con n. 3 astensioni, espresse per levata di mano, da parte dei Sigg.ri Consiglieri Berton Andrea, Polito Erika e Bozzolan Sandro,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra.

== =

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente, Trevisan Vanessa,

Ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267,

Su n. 13 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti,

Con 10 voti favorevoli, espressi per levata di mano;

Con n. 3 astensioni espresse per levata di mano dai Sigg.ri Consiglieri Berton Andrea, Polito Erika e Bozzolan Sandro,

DELIBERA

di attribuire alla presente deliberazione carattere di eseguibilità immediata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Reggente
Buson Roberto

Il Presidente
Trevisan Vanessa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza , per cui la presente E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno

Addi

Il Responsabile Area Amministrativa
Trevisan Vanessa

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza:

- Segretario – Segreteria
- Uff. Ragioneria – Personale
- Uff. Demografici

- Uff. Tecnico
- Uff. Commercio tributi
- Sindaco